



COMUNISTI ITALIANI PER L'ALTERNATIVA DEMOCRATICA
Gruppo Misto Consiglio Comunale

- AVIGLIANO (PZ) -

* * * * *

Avigliano, 20.11.2014

Al sig. Sindaco del
Comune di Avigliano

Dott. Vito SUMMA

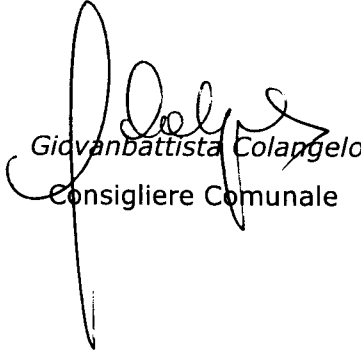
SEDE

OGGETTO: Ordine del giorno inerente la richiesta alla Regione Basilicata di proposizione del ricorso davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.L. n. 133/2014 convertito nella legge n. 164/2014 - RICHIESTA DISCUSSIONE.

Il sottoscritto Colangelo Giovanbattista, in qualità di Consigliere Comunale di Avigliano, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 16 dello Statuto Comunale, presenta l'allegato ordine del giorno avente ad oggetto "*Ordine del giorno inerente la richiesta alla Regione Basilicata di proposizione del ricorso davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 134*".

Al riguardo, chiede che il predetto Ordine del giorno sia discusso nella prossima riunione del Consiglio Comunale.

Cordiali saluti


Giovanbattista Colangelo
Consigliere Comunale

Oggetto: Ordine del giorno inerente la richiesta alla Regione Basilicata di proposizione del ricorso davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 38 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 134.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11.11.2014 (Supp.Ord. n. 85/L) è stata pubblicata la legge 11.11.2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133 recante *"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"*;

Visto, in particolare, l'art. 38 del predetto Decreto Legge 12.09.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014 n. 164, inerente *"Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali"*, con cui si stabilisce, tra l'altro, che:

- le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili (comma 1);
- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'Ambiente viene predisposto un piano delle aree in cui sono consentite le predette attività (comma 1 bis);
- il rilascio del titolo abilitativo ha effetto di variante urbanistica qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, (comma 2);

Rilevato, inoltre, che l'art. 38 del predetto Decreto Legge 12.09.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014 n. 164, prevede:

- la competenza dello Stato, e non più delle Regioni, in ordine alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione dei progetti inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, modificando gli allegati II, III e IV della parte seconda del decreto Legislativo n. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"* (comma 3);
- che le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte sulla base di un titolo concessorio unico, articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni ed una fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile, per una o più volte, per un periodo di dieci anni (comma 5);
- che su istanza dei richiedenti le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso (comma 8);

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, secondo cui, tra l'altro, il governo del territorio, la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, la tutela della salute, rientrano nelle materie di competenza legislativa concorrente ove la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato;

Ritenuto che le disposizioni di cui al predetto art. 38 del Decreto Legge 12.09.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164, incidono profondamente nelle competenze legislative costituzionalmente riconosciute e garantite alle Regioni;

Dato atto che il territorio comunale di Avigliano risulta compreso per ben 78,21 Km² (su una superficie territoriale comunale complessiva di 84,93 km²), nell'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi presentata dall'ENI S.p.A, denominata "*Frusci*";

Visto l'art. 54 del vigente Statuto regionale, secondo cui la Regione instaura, anche nella sua attività legislativa e politico-amministrativa, un rapporto di partecipazione e collaborazione con gli Enti locali;

Visto l'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000, secondo cui il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Visto l'art. 42, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000, secondo cui il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo politico amministrativo;

su proposta del Consigliere Comunale Giovanbattista Colangelo, approva il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) il Consiglio Comunale di Avigliano, per le ragioni indicate in premessa, chiede al sig. Presidente della Giunta Regionale, nella sua qualità di legale rappresentante della Regione Basilicata, di proporre ricorso davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 38 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 134, rispetto alla previsioni contenute nell'art. 117, terzo comma della Costituzione;
- 2) il presente ordine del giorno viene trasmesso al sig. Presidente della Giunta Regionale ed al sig. Presidente del Consiglio Regionale per gli adempimenti di rispettiva competenza.